



**CONVENZIONE PER L'ATTUAZIONE DEGLI INVESTIMENTI DEL
MASTERPLAN per l'ABRUZZO
(DELIBERA CIPE N.26/2016 FONDO SVILUPPO E COESIONE 2014-2020: PIANO PER IL
MEZZOGIORNO. ASSEGNAZIONE RISORSE)**

Il giorno 10 NOVEMBRE 2016 presso L'AURUM DI PESCARA

TRA

La Regione Abruzzo, con sede a Pescara, Viale Bovio e/o L'Aquila, Via Leonardo Da Vinci n. 7, in persona del Presidente della Giunta Regionale, LUCIANO D'ALFONSO, che nel prosieguo del presente atto verrà, per brevità, denominata "Concedente"

E

Il Soggetto Attuatore, Segretariato Regionale del MIBACT per l'Abruzzo con sede legale in L'Aquila, Via F. Guelli s.n.c. nella persona del Legale Rappresentante Arch. Stefano GIZZI, nato a L'Aquila, il 30 /05/1953 per i poteri conferiti con atto del Direttore Generale del Bilancio in data 18/07/2016, domiciliato per la carica presso la sede sociale, che nel prosieguo del presente atto verrà, per brevità, denominato "Concessionario"

IN RELAZIONE ALL'INTERVENTO

"Iniziativa di recupero, manutenzione e valorizzazione delle chiese abruzzesi indicate dal MIBACT (nota del 5 febbraio 2015 n. 31484) quale intervento di valorizzazione degli hub culturali abruzzesi da realizzare attraverso gli APQ Regione Abruzzo /Segretariato Regionale MIBACT per l'Abruzzo/Comuni di riferimento" (dell'importo di €11.100.000,00 di cui alla Delibera Cipe 26/2016 oggetto di convenzione).

SULL'INTERA AREA TERRITORIALE ABRUZZESE



PREMESSE

Visiti:

- > L. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) con la quale sono state definite le nuove procedure per la programmazione delle risorse del Fondo di Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020;
- > Il Patto sottoscritto in data 17 Maggio 2016, in L'Aquila, tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Presidenza della Regione Abruzzo con il quale sono stati definiti gli accordi per l'attuazione degli interventi prioritari e sono state individuate le aree di intervento strategiche per il territorio;
- > La Deliberazione di Giunta Regionale n. 229 del 19/04/2016 avente ad oggetto: Masterplan ABRUZZO – Patti per il Sud. Approvazione di strategie di interventi operativi verificati su base progettuale per lo sviluppo e la crescita della Regione Abruzzo. Approvazione della elaborazione definitiva del Masterplan Abruzzo;
- > La Deliberazione di Giunta Regionale n. 402 del 25/06/2016 avente ad oggetto: Masterplan Abruzzo – Individuazione dei Soggetti attuatori dei 77 interventi del "Patto per l'Abruzzo" ed individuazione del Responsabile Unico per l'attuazione del Masterplan, nonché di altri soggetti necessari per la verifica, il controllo ed il monitoraggio del Patto;
- > La Deliberazione di Giunta Regionale n. 544 del 25/08/2016 avente ad oggetto: Masterplan ABRUZZO. Atto ricognitivo definitivo Masterplan Abruzzo - Patto per il Sud;
- > La Deliberazione di Giunta Regionale n. 693 del 05/11/2016 avente ad oggetto: Delibera di Giunta Regionale n. 402 del 25.06.2016 recante "Masterplan ABRUZZO – Individuazione dei Soggetti Attuatori dei 77 interventi del "Patto per l'Abruzzo" ed individuazione del Responsabile Unico per l'Attuazione del Masterplan, nonché altri soggetti necessari per la verifica, il controllo ed il monitoraggio del Patto". Atto di Indirizzo, Direttive e approvazione convenzione attuativa.
- > La Deliberazione del Comitato Interministeriale di Programmazione Economica CIFE n. 10 del 28 gennaio 2015 con la quale sono stati definiti i criteri di finanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 ed il relativo monitoraggio;
- > La Deliberazione del Comitato Interministeriale di Programmazione Economica CIFE n. 26 del 10.08.2016;
- > D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
- > L.190/2014 Deliberazione CIFE n. 14 del 08/03/2013 recante "Fondo per lo sviluppo e la coesione attuazione dell'art. 16 - comma 2 del D.L. n. 95/2012 (riduzione di spesa per le regioni a statuto ordinario) e disposizioni per la disciplina del funzionamento del Fondo;

TENUTO CONTO

- che la Regione Abruzzo ha individuato gli obiettivi primari degli assi di intervento finalizzati al miglioramento e completamento delle infrastrutture viarie, ferroviarie, portuali ed aeroportuali, al recupero e miglioramento ambientale, al risanamento dei fiumi e del territorio, alla mitigazione del rischio di dissesto idrogeologico, allo sviluppo delle aree produttive e del poli culturali, alla valorizzazione della ricerca, al recupero di edifici storici, allo sviluppo economico/ambientale della Montagna, al fine di dare un forte impulso alla valorizzazione delle eccellenze ambientali, culturali, industriali e di ricerca già presenti sul territorio e attrarre nuovi investimenti nazionali ed esteri;



- che la Regione Abruzzo, per l'attuazione degli interventi inseriti nel Patto per il Sud, può avvalersi dei propri Enti, Società in house, nonché delle amministrazioni pubbliche territorialmente competenti, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa europea e nazionale in materia;

- che la Regione Abruzzo, previa Delibera di Giunta Regionale n. 229 del 19 aprile 2016, ha trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri l'elenco definitivo degli interventi temattivati nelle aree infrastrutture, Ambiente, Sviluppo Economico, Turismo e Cultura;

- che la Regione Abruzzo, previa adozione Delibera di Giunta Regionale n. 402 del 25 giugno 2016, ha approvato l'elenco dei soggetti attuatori degli interventi Patto per il Sud – Regione Abruzzo;

- che tra gli interventi oggetto del Patto per il Sud – Regione Abruzzo è ricompreso il progetto "Iniziative di recupero, manutenzione, restauro e valorizzazione delle chiese abruzzesi indicate dal MIBACT (nota del 5 febbraio 2015 n. 31484) quale intervento di valorizzazione degli hub culturali abruzzesi da realizzare attraverso gli APQ Regione Abruzzo/Segretariato Regionale MIBACT per l'Abruzzo/Comuni di riferimento" (dell'importo di €11.100.000,00 di cui alla Delibera Cipe 26/2016 oggetto di convenzione);

- che il Soggetto attuatore risulta essere il Segretariato Regionale del MIBACT per l'Abruzzo con sede legale in L'Aquila, Via F. Guelfi s.n.c. nella persona del Legale Rappresentante Stefano GIZZI, nato a L'Aquila, il 30/05/1953 per i poteri conferiti con atto del Direttore Generale del Bilancio in data 18/07/2016, giusta Deliberazione di Giunta Regionale n.402/2016 e ss.mm.ii.;

- che con Deliberazione di Giunta Regionale n.693 del 05/11/2016 sono state individuate le risorse e i Dipartimenti regionali ed, al loro interno, i Servizi Centri di Responsabilità che concorrono alla realizzazione degli interventi Patto per il Sud – Regione Abruzzo, su cui ricadono i successivi adempimenti gestionali di natura amministrativa-finanziaria-contabile;

- che parte degli interventi si trova già nella fase di accertamento economie e rimodulazione poiché oggetto di diversa linea di finanziamento e pertanto è necessario, con successivo atto, definire il nuovo elenco da sottoporre ad intervento;

TUTTO QUANTO PREMESSO E CONSIDERATO

tra le parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 Oggetto

- Il Concedente e il Concessionario convengono e dichiarano di voler realizzare il progetto "Iniziative di recupero, manutenzione, restauro e valorizzazione delle chiese abruzzesi indicate dal MIBACT (nota del 5 febbraio 2015 n. 31484) quale intervento di valorizzazione degli hub culturali abruzzesi da realizzare attraverso gli APQ Regione Abruzzo/Segretariato Regionale MIBACT per l'Abruzzo (MIBACT/Comuni di riferimento" di cui alla Scheda Allegato (A).
- Per la realizzazione del predetto progetto il concedente assegna al concessionario il finanziamento dell'importo di € 11.100.000,00 (dell'importo di €11.100.000,00 di cui alla Delibera Cipe 26/2016 oggetto di convenzione);
- Il finanziamento sarà erogato nei modi e nei termini di cui al successivo art. 7

1. Il Concessionario dichiara di conoscere la normativa indicata in premessa.
2. Il Concessionario si impegna a rispettare le eventuali future modifiche alla disciplina di cui alle norme ed ai documenti citati in premessa, che dovessero essere apportate successivamente alla stipula del presente Atto di concessione.
3. Il Concessionario si obbliga a:
 - a) Garantire la realizzazione dell'opera, di cui al presente Atto di concessione, in conformità al progetto approvato così come riportato nell'allegato A alla presente convenzione. La diffonibilità totale o parziale dell'opera realizzata

Art. 3 Condizioni generali

12. **Soggetto attuatore** è il concessionario così come definito al precedente punto 5.
11. **Addetto al controllo** è il Dirigente/Funzionario cui è affidata la responsabilità dei controlli di 1° livello (amministrativo-contabile e in loco), con carattere di terzietà rispetto al Responsabile di Linea di Azione di cui al precedente punto 10;
10. **Il Responsabile di Linea d'Azione** è il Dirigente competente per la materia cui è affidata la responsabilità gestionale tecnico-amministrativa e contabile inerente la corretta esecuzione dell'intervento;
9. **Codice Unico di Progetto (CUP)** è una stringa alfanumerica di 15 caratteri che accompagna ciascun progetto di investimento pubblico, a partire dalla fase formale di assegnazione delle risorse, fino alla sua completa realizzazione. Il CUP è generato da un sistema di registrazione sul portale C.I.P.E. L'attribuzione è vincolata alla comunicazione di alcune informazioni sintetiche che caratterizzano il progetto di investimento pubblico.
8. **Soggetto destinatario degli interventi:** l'Amministrazione o l'Ente che gestirà le opere realizzate dopo il collaudo delle stesse
7. **Operatore economico** si riferisce all'imprenditore, fornitore e/o prestatore di servizi o un raggruppamento o consorzio di essi ai sensi dell'art. 45 "Operatori economici" del D.Lgs 50/2016;
6. **Stazione appaltante** è il Soggetto di cui al punto precedente.
5. **Concessionario** è il destinatario del finanziamento cioè il **Segretariato Regionale del MIBACT per l'Abruzzo**, che svolge le funzioni di stazioni appaltante e soggetto attuatore dell'intervento;
4. **Responsabile Intervento (RespInt) o Responsabile dell'Inserimento (RI)** è il soggetto cui viene associata la funzione di responsabile dell'inserimento dati del progetto nel sistema informativo di monitoraggio, e coincide con il Responsabile del progetto.
3. **Responsabile Unico del Procedimento (RUP) o Responsabile del progetto**

Al sensi dell'art. 31 del D.Lgs 18.04.2016, n° 50 - "Codice dei contratti pubblici" - per ogni procedura riferita all'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti nominano, nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione.

di coordinare e sovrintendere all'attuazione degli interventi previsti nel Masterplan Abruzzo – Patti per il Sud;
2. **Responsabile Unico Patti per il Sud - RUAPS** è da intendersi l'ing. Emidio Primavera – Capo Dipartimento Opere Pubbliche, Ciclo Idrico Integrato, Ambiente e Territorio cui è assegnato, giusta DGR n. 402 del 25.06.2016, il compito suoi Servizi Regionali così come individuati nella DGR n 693 del 05/11/2016;
1. **Concedente** è da intendersi la Regione Abruzzo, che svolgerà le funzioni previste in convenzione per il tramite dei

Art. 2 Definizioni

rispetto al progetto approvato, ferme restando le variazioni consentite dalla Legge, comporta rispettivamente la revoca totale o parziale del finanziamento;

b) Assicurare e verificare la corretta realizzazione dell'intervento e, con essa, il corretto affidamento, conduzione, avanzamento del monitoraggio, andamento dei controlli, impegnandosi, inoltre, a porre in essere tutte le azioni preventive necessarie per consentire la realizzazione;

c) Verificare che sia garantito il rispetto delle vigenti norme di legge regolamentari, nonché dei contratti collettivi di categoria in materia di personale dipendente, nonché di prestatori d'opera professionale, con particolare riguardo ai trattamenti economico, contributivo, previdenziale e fiscale;

d) Confermare che la responsabilità relativa ai suddetti rapporti è esclusivamente ed unicamente in capo al Concessionario;

e) Sollevare, in ogni caso, il Concedente da qualsiasi responsabilità, domanda e/o pretesa derivante dall'esecuzione delle attività finanziate e delle attività amministrative e gestionali ad esse connesse, ivi compresa ogni responsabilità civile per danni agli effetti del presente "Atto di concessione". Resta inteso che i rapporti interni tra il Concessionario e terzi, loro eventuali associati, consorzianti, consorziati, delegati, deleganti, non possono in alcun modo e ad alcun titolo essere opposti al Concedente;

4. Il Concessionario, ovvero la Stazione Appaltante, sempre di concerto con il Responsabile Unico del Procedimento, se diverso, si impegna a rispettare e ad osservare le ulteriori disposizioni in materia di procedure amministrative di rendicontazione e controllo del finanziamento emanate dalle strutture, nazionali e regionali, che dovessero intervenire dopo la sottoscrizione del presente atto di concessione.

5. La Regione Abruzzo, con successivo atto, quale soggetto concedente, individuerà il proprietario delle opere realizzate tenuto conto della situazione preesistente alla presente concessione, del territorio sul quale l'opera è realizzata, del regime giuridico delle opere realizzate e dei soggetti pubblici a cui è demandata la loro gestione, ordinaria o straordinaria. I soggetti così individuati iscrivono le opere così realizzate nel proprio patrimonio.

Art. 4 Condizioni specifiche ed obblighi

1. Il Concessionario è obbligato a procedere a:

- a) Nominare il Responsabile dell'intervento con individuazione delle attività di competenza, con obbligo di comunicazione del nominativo e dei relativi riferimenti, nonché delle eventuali modifiche, al Responsabile di Linea d'Azione ed al Responsabile Unico Patti per il Sud (RUAPS). Il Responsabile dell'intervento in qualità di RespInt provvederà all'inserimento dei dati progettuali di monitoraggio nel Sistema informatico, all'aggiornamento, con cadenza bimestrale, della scheda di monitoraggio dell'intervento, ad effettuare le variazioni e l'inserimento delle opportune correzioni richieste dal Responsabile di Linea d'Azione;
- b) Comunicare tempestivamente al Responsabile di Linea d'Azione ed al RUAPS le eventuali modifiche/variazioni intervenute al progetto che non modifichino sostanzialmente le opere previste nei progetti approvati in quanto ammesse dalla normativa comunitaria e nazionale sui lavori pubblici;
- c) Acquisire il Codice Unico di Progetto e comunicarlo al Concedente e al responsabile di Linea d'Azione ed al RUAPS;



- d) Comunicare al Responsabile di Linea d'Azione ogni informazione utile a definire lo stato di attuazione dell'intervento;
- e) Rispettare il Cronoprogramma definito nell'art.5 sulla base del livello progettuale iniziale, dichiarato dal concessionario al momento della sottoscrizione della presente convenzione (ALLEGATO B);

2. La scelta dell'operatore economico che realizzerà l'opera dovrà avvenire nel rispetto delle leggi generali e specifiche in materia di Appalti di Opere Pubbliche, compresa la normativa antimafia e le disposizioni dell'Unione Europea in materia di appalti pubblici;

3. Il Concessionario, a seguito dell'espletamento della gara d'appalto, provvederà a comunicare al Dipartimento della Giunta Regionale competente in materia, così come individuato nella DGR n.693 del 05.11.2016 ed al RUAAPS entro 15 giorni dall'aggiudicazione definitiva, l'esito della gara ed il nominativo dell'aggiudicatario affinché il Responsabile del progetto possa rideterminare il nuovo Quadro economico rimodulandone le varie voci che lo compongono.

4. L'avvio delle attività dovrà avvenire nel rispetto del cronoprogramma così come definito nell'art.5. Sulla base del livello progettuale iniziale, dichiarato dal concessionario in sede di sottoscrizione della convenzione, si applicherà il relativo cronoprogramma così come riportato nell'art. 5.

5. Ai sensi della DGR n. 402 del 25.06.2016 si chiarisce inoltre che:

a) Il Concessionario è impegnato a svolgere le attività inerenti la progettazione, direzione, sorveglianza, contabilità e collaudo delle opere utilizzando di norma le proprie strutture tecniche formate da dipendenti della Società/Ente alle quali sono riconosciute le spettanze previste dal fondo di cui al comma 2 dell'art.13 del D.Lgs 18.04.2016 n.50 al netto della percentuale pari al 10% del fondo stesso e riservata alle funzioni regionali tecnico-amministrative concernenti il coordinamento, il monitoraggio e controllo da esercitare sulla esecuzione delle opere finanziate;

b) Il Concessionario è impegnato ad inserire, nel quadro economico dell'opera, un importo, fino allo 0,5% di ogni copertura finanziaria, quale attività di comunicazione e promozione al territorio dell'opera realizzanda. Per tutte le altre spese (Commissioni di gara, Validazione dei progetti, accordi bonari, premi di accelerazione etc.) sono riconosciuti al Concessionario gli importi inseriti nelle singole voci del Quadro Economico in conformità alla normativa vigente in materia di L.L.P.;

c) Solo in via derogatoria e motivata le stesse Società/Ente possono avvalersi di professionisti esterni restando fermo che in tale ipotesi l'ammontare delle spese tecniche ammissibili per le attività di cui innanzi non può superare il 6 e 8% nelle opere di cui ai livelli A e B, in conformità a quanto specificato, in materia di programmazione del FSC, comunicazione Prot. RA/18941/SQ del 17.07.2015 a firma del Presidente della Regione Abruzzo e del Responsabile Regionale dell'Organismo di Programmazione ed Attuazione del PAR/FSC;

d) Eventuali economie generate a seguito dell'aggiudicazione non sono in nessun caso utilizzabili dalla stazione appaltante, poiché tornano nella disponibilità programatoria della Regione come previsto nel successivo art. 8 attraverso la rimodulazione del Quadro economico di spesa. Resta la facoltà del Concedente di consentire l'utilizzo delle somme derivanti dal ribasso d'asta e dagli oneri connessi ove straordinariamente necessari in ragione di circostanze imprevedibili da fronteggiare;

e) La collaudazione in corso d'opera e finale, attività tipica per il rinvenimento del lavoro eseguito a regola d'arte, è di esclusiva pertinenza dei nominandi della Stazione finanziaria e delegante. Ove ritenuto opportuno il



Concedente potrà assegnare tale incombenza al personale della Stazione appaltante o a Funzionari di altri Enti pubblici. Restano esclusi dalle attività di collaudo e di verifica di conformità i soggetti indicati al comma 7 dell'art. 102 del D.Lgs 50/2016;

6. La stazione appaltante nei bandi di gara e nei contratti di appalto può prevedere forme premiali per l'accelerazione dei tempi di realizzazione e penali severe per i ritardi nella realizzazione delle opere.

7. Qualora a seguito di iscrizione di riserve da parte dell'esecutore del contratto non si sia potuto pervenire ad un accordo bonario, la gestione del contenzioso verrà assunta direttamente dal Concedente tanto nel caso di sussistenza della "clausola compromissoria" che in caso di sua assenza. Per tale ragione – a valere sui singoli stanziamenti a favore dei Concessionari – il Concedente tratterà, a valere sul titolo "contenzioso", una somma pari al 10% dell'importo del contratto, da esporre tra le somme a disposizione dell'amministrazione in occasione della revisione del quadro economico dell'intervento quale risultante a seguito dell'esito della procedura di aggiudicazione.

Art. 5 CRONOPROGRAMMA

1. Vengono definiti gli spazi temporali relativi alla realizzazione dell'intervento in oggetto.

2. Sulla base del livello progettuale dell'intervento (Fattibilità, Definitivo, Esecutivo) oggetto di finanziamento, viene definito il relativo cronoprogramma che deve essere rispettato al fine della corretta esecuzione dell'opera. Il livello progettuale iniziale dell'intervento viene certificato dal Concessionario con proprio atto alla data di sottoscrizione del presente convenzione e ad essa allegato. Si riportano le tabelle standard di Cronoprogramma:

LIVELLO PROGETTUALE INIZIALE - FATTIBILITA'

2016												2017												2018												2019												2020											
0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	

TEMPISTICA

LIVELLO PROGETTUALE INIZIALE - DEFINITIVO

2016												2017												2018												2019												2020											
0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

TEMPISTICA

LIVELLO PROGETTUALE INIZIALE - ESECUTIVO

2016												2017												2018												2019												2020											
0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

TEMPISTICA

1. Le opere, i servizi e le forniture saranno realizzati, nel rispetto incondizionato dei termini fissati nell'art.5 del presente atto di concessione, in conformità a quanto disposto dai richiamati provvedimenti di approvazione del PATTO PER IL SUD REGIONE ABRUZZO, in aderenza e assoluta conformità ai progetti esecutivi e alle relative varianti, regolarmente approvati dal Concessionario. Sono ammesse varianti tecniche che non modificano sostanzialmente le opere previste nei progetti approvati, in quanto ammesse dalle vigenti norme in materia di lavori pubblici. Per quel che concerne la casistica e le modalità di realizzazione delle opere di variante, si rinvia alla scrupolosa osservanza delle disposizioni di cui all'art 106 del D.lgs. 50/2016. Non sono ammesse varianti sostanziali non specificamente autorizzate dal Concedente ai sensi del D.lgs. 50/2016 e delle procedure dei PATTI PER IL SUD.
2. Le varianti non sostanziali, la cui ammissibilità tecnica e la compatibilità con le norme vigenti dovrà essere preventivamente dichiarata dal Responsabile del Procedimento, dovranno essere, quindi, comunicate dal Concessionario al Concedente. La procedura di adozione e di approvazione di varianti non interrompe i tempi stabiliti nel presente provvedimento per la formale chiusura della concessione.
3. E' posto a carico del Concessionario l'onere dell'acquisizione di tutti i pareri e nulla osta di legge da parte degli organi competenti.
4. Al Concedente è riservata l'attività di vigilanza sul corretto utilizzo delle risorse.
5. Nel caso di iscrizione di riserve da parte dell'esecutore dei lavori e dei servizi nonché del prestatore di forniture, il Concessionario è obbligato a trasmettere una documentata relazione al Concedente, illustrativa dei motivi delle richieste, della relativa entità e dei provvedimenti che esso intende adottare ai fini dell'eventuale risoluzione bonaria del contenzioso ai sensi degli artt. 205-206-207 e 208 del D.Lgs 50/2016. Ogni decisione connessa alla risoluzione bonaria del precontenzioso dovrà essere autorizzata formalmente dal Concedente anche nel caso in cui nel quadro economico dell'intervento vi siano somme disponibili a tal uopo.
6. Viene espressamente confermato che, ogni ulteriore onere eccedente l'importo complessivo che dovesse derivare per l'introduzione delle varianti di cui al presente articolo, farà comunque carico al Concessionario.

Art. 6 Opere Progettuali

Tutte le tempistiche riportate negli articoli della Convenzione devono essere riconducibili alle fasi progettuali sopra riportate.

Fase progettuale	Fattibilità / definitiva / esecutiva
Fase di Gara ed Assunzione	obbligazione giuridicamente vincolante
Fase di realizzazione	dei lavori
Fase Collaudo	
Fase messa in esercizio	

LEGENDA tempistica



Art. 7 Modalità di erogazione del finanziamento e termine del rapporto di concessione

1. Allo scopo di assicurare la disponibilità finanziaria per l'avvio delle attività di realizzazione dell'intervento oggetto della presente Concessione, il Dipartimento della Giunta Regionale competente in materia, così come individuato con DGR n.693 del 05/11/2016, in ossequio alle disposizioni di cui alla DGR 402 del 25.06.2016, modificata e integrata dalla medesima Deliberazione, dispone a favore del Concessionario il trasferimento del finanziamento assente, previa comunicazione formale di quest'ultimo della avvenuta istituzione di appositi Capitoli (Parte Entrata e parte Spesa) nel proprio Bilancio ai fini della Contabilità separata delle risorse PATTI PER IL SUD per assicurare la trasparenza e tracciabilità delle spese effettuate e dichiarate, alle seguenti condizioni e modalità:
 - a) **ANTICIPAZIONE**, pari al 5% dell'importo di concessione, a seguito del completamento dell'inserimento dei dati di monitoraggio relativi all'intervento finanziato;
 - b) **ULTERIORI RATE**, pari al restante 90% di cui al finanziamento assegnato, in acconti condizionati all'avanzamento della spesa sostenuta dal concessionario ed al rispetto del cronoprogramma dei lavori e finanziario di cui alla scheda del sistema di monitoraggio unitario istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, previa certificazione dell'avvenuta spesa dell'importo di cui al trasferimento precedente nelle quote di seguito indicate, a presentazione della dichiarazione del Responsabile Unico di Progetto, validata dal Concessionario, ed a seguito di esito positivo di controllo di 1° livello, nonché ai flussi finanziari provenienti dallo Stato. La rata di saldo del 5% verrà erogata solo a seguito della presentazione del certificato di regolare esecuzione, e relazione acclarante i rapporti economici tra Ente concedente ed Ente concessionario, con relativi provvedimenti di approvazione ed a seguito di esito positivo del controllo di 1° livello della documentazione giustificativa presentata dal beneficiario.

- In particolare:
 - LA SECONDA RATA del 10% è trasferita quando la spesa sostenuta sia pari ad almeno l'80% della prima quota;
 - LE RATE SUCCESSIVE del 10% sono trasferite, a seguito dell'attestazione di un'ulteriore spesa sostenuta pari al 10% del valore complessivo del finanziamento
 - La RATA di SALDO del 5% è trasferita solo a seguito della presentazione del dell'atto di Collaudo e/o Certificato di Regolare Esecuzione, e relazione acclarante i rapporti economici tra Ente concedente ed Ente concessionario, con relativi provvedimenti di approvazione ed a seguito di esito positivo del controllo di 1° livello della documentazione giustificativa presentata dal beneficiario.
2. La dichiarazione del RUP, da rendersi ai fini del trasferimento finanziario richiesto, deve essere corredata di documentazione giustificativa delle spese sostenute, debitamente quietanzata e annullata sull'originale con l'apposizione del timbro, come di seguito specificato. Ogni spesa sostenuta e gli estremi del relativo titolo emesso devono essere riportati nel sistema di monitoraggio unitario istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la documentazione dovrà essere trasmessa in copia conforme all'originale. I provvedimenti di impegno, liquidazione ed erogazione delle Rate di Finanziamento potranno essere disposti dal Soggetto Concedente solo a seguito di esito positivo del controllo di Primo Livello, formalizzato in apposito verbale, ed entro venti giorni dalla sua emissione. La documentazione giustificativa deve essere debitamente quietanzata e annullata sull'originale con apposizione di un timbro da parte del Concessionario.

3. Tutte le erogazioni sono condizionate al rispetto dell'aggiornamento del monitoraggio secondo le scadenze previste, come contemplato dal seguente Art. 9.



4. La documentazione finale verrà trasmessa al Responsabile di Linea di Azione competente per il rilascio del parere di regolarità tecnico-amministrativo. A seguito di parere positivo, da parte del Responsabile di Linea di Azione competente, si procederà ad effettuare il controllo di Primo Livello il cui esito verrà formalizzato con apposito verbale. Nel caso in cui il parere tecnico comporti la variazione della richiesta di pagamento, il Concessionario dovrà rimettere gli atti finali debitamente rivisti e approvati.
5. Tempi e termini di erogazione delle risorse finanziarie, necessarie per assicurare la realizzazione dell'intervento da parte del Concedente, sono comunque subordinati, senza che il concessionario possa nulla pretendere per eventuali ritardi nell'erogazione delle anticipazioni, alla normativa contenuta dalle leggi regionali di approvazione del bilancio annuale, secondo cui l'erogazione delle spese regionali è condizionata dai tempi di afflusso delle disponibilità esistenti. Occorrerà, inoltre, tener conto degli eventuali impedimenti derivanti dai vincoli imposti dal Patto di Stabilità. Il Concessionario potrà imputare – sul quadro di spesa – gli oneri per interessi, se ed in quanto dovuti, solo nel caso in cui essi debbano essere corrisposti per oggettiva carenza delle anticipazioni quali disposte dal Concedente
6. Il Concessionario riceverà il trasferimento delle rate previa comunicazione formale:
 - a) Dell'apertura di conto corrente bancario vincolato ovvero che il concessionario vincolerà ai fini dell'impignorabilità, ai sensi dell'art. 159 del D.lgs. 267/2000 da rinnovare semestralmente;
 - b) nonché, per i Comuni/Altri Enti Pubblici, della avvenuta istituzione di appositi Capitoli (Parte Entrata e parte Spesa) nel proprio Bilancio di esercizio al fine di assicurare la tenuta di Contabilità separata delle risorse PATTI PER IL SUD o di codificazione contabile tale da assicurare la trasparenza e tracciabilità delle spese effettuate e dichiarate con queste risorse; le modalità di trasferimento delle risorse finanziarie potranno essere oggetto di modifica previa richiesta motivata del Concessionario e previa autorizzazione del Responsabile di Linea d'Azione.
7. Il Capitolo di Finanziamento da Bilancio Regionale è stato individuato con Delibera di Giunta Regionale n. 691 e 692 del 05/11/2016.
8. Il finanziamento oggetto di convenzione è quello riconducibile alla Deliberazione C.I.P.E n.26/2016. Laddove è previsto co-finanziamento dell'opera da parte del Soggetto Attuatore, con la sottoscrizione della presente convenzione, il Concessionario si impegna a garantire la quota di finanziamento, riportata nella voce "altro" dell'art.1 della presente convenzione. Ove detta quota non venga garantita mediante assunzione formale dell'impegno di spesa (con proprio atto rilasciato dal Concessionario entro 30 giorni dalla sottoscrizione della Convenzione), il finanziamento C.I.P.E n.26 non verrà corrisposto e la presente convenzione sarà ritenuta nulla.
9. Il Confinanziamento dovrà essere garantito, a seguito dell'apposito atto richiesto al Concessionario nel comma 8 del presente articolo, da polizza fidejussoria pari ad almeno il 10% del valore del finanziamento.

Art. 8 Economie

1. Le economie sono risorse derivanti da diverse tipologie di "risparmio" verificatesi nelle previsioni di costo effettuate nel corso della vita del progetto, sostanzialmente dovute a:
 - c) Economie insorgenti dall'espletamento delle procedure di gara per l'affidamento lavori;
 - d) Economie desunte dalla contabilità finale delle opere eseguite, certificate dal Direttore dei Lavori;
 - e) Risorse eccedenti il fabbisogno finanziario desunto dal quadro economico del progetto esecutivo, rispetto al costo del progetto indicato da precedenti livelli di progettazione.



2. Le economie insorgenti dall'espletamento delle procedure di gara per l'affidamento lavori non sono nelle disponibilità della Direzione dei Lavori o del soggetto attuatore, poiché costituiscono cespiti finanziarie di ulteriori interventi dell'Agenda delle realizzazioni della Regione Abruzzo. Quanto appena precisato è da intendersi che non esiste istanza motivata che possa meritare l'utilizzo delle economie di cui si è scritto

3. Ai fini del monitoraggio le economie da inserire nel sistema informatico di riferimento sono quelle che il Responsabile Unico del Procedimento dichiara disponibili per future riprogrammazioni, al netto delle riserve di legge e di una quota pari al 10% dell'economie da ribasso che deve essere mantenuta disponibile fino al termine del Progetto ma non possono essere utilizzate se non autorizzazione della Regione Abruzzo da rilasciare con apposito atto. La dichiarazione è equiparata all'inserimento delle economie nel sistema di monitoraggio. In particolare, al momento dell'espletamento della Procedura di aggiudicazione dell'appalto, il RUP provvederà alla rimodulazione del Quadro economico del Progetto accantonando una parte del ribasso d'asta, così come prevede la normativa vigente.

4. Le economie tutte sono trasferite dalla disponibilità del RUP a quella del RUAPS. Il RUAPS potrà proporre, anche sulla base della richiesta del RUP Responsabile Unico del Procedimento, la loro riprogrammazione sia per l'utilizzo nel medesimo progetto che le ha generate che per l'utilizzo in altri progetti del medesimo Strumento e/ o dell'intero PATTO PER IL SUD REGIONE ABRUZZO, previo linee di indirizzo ed autorizzazione rilasciate dalla Giunta Regionale. Le economie possono, infine, essere riprogrammate anche per finalità proprie manifestate dalla Regione e/o dal Ministero dello Sviluppo economico.

5. Il loro utilizzo è altresì subordinato alla autorizzazione da parte del Comitato di Sorveglianza o dell'Organo all'uopo preposto nel rispetto delle disposizioni impartite dal Ministero dell'Economia e Finanze e dal Dipartimento per le Politiche di Coesione

Art. 9 Monitoraggio

1. Il Concessionario mediante il Responsabile di Progetto, provvede all'espletamento delle operazioni di monitoraggio. Il mancato o ritardato inserimento dei dati da parte del beneficiario nella piattaforma dedicata all'acquisizione delle informazioni di avanzamento dell'intervento comporta la non erogazione delle rate intermedie o del saldo.
2. Il monitoraggio effettuato sui progetti ammessi a finanziamento è:
 - a) Finanziario, ovvero osserva e analizza i flussi finanziari;
 - b) Procedurale, ovvero accompagna i progetti nel loro iter di realizzazione;
 - c) Fisico, ovvero rileva i prodotti realizzati in ogni progetto concluso, attraverso la misurazione dei valori.
3. Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dovrà inserire nel sistema informatizzato di monitoraggio tutti i dati riguardanti le fasi di realizzazione e attuazione del progetto, attraverso l'utilizzo del software del Sistema concesso in uso dal MISE o altro sistema eventualmente adottato dall'Agenzia Territoriale per la Coesione o Regione Abruzzo con successive disposizioni impartite in materia.
4. L'inserimento dei dati comporta l'accreditamento del Responsabile di Intervento il quale viene dotato di un identificativo e di una password di accesso al sistema per la consultazione e per l'aggiornamento in occasione delle sessioni di monitoraggio

5. Il Concessionario si assicura e verifica che il Responsabile di progetto provveda all'inserimento dei dati nella piattaforma con cadenza **Bimestrale**.
6. Il Concessionario, per il tramite del Responsabile Unico di Progetto, è tenuto ad effettuare certificazioni e rendicontazioni periodiche di tutte le spese sostenute per la realizzazione del progetto, da redigere secondo il criterio di cassa (spese sostenute e quietanzate). Le spese certificate senza rispettare il criterio di cassa sono considerate automaticamente inleggibili e quindi non riconosciute

Art. 10 Controlli e verifiche

1. Secondo quanto stabilito dalle specifiche disposizioni normative e amministrative vigenti in materia, il Concedente, tramite il Responsabile della Linea di Azione e il RUPAPS provvederanno ad effettuare i controlli, allo scopo di assicurare efficacia e trasparenza nell'utilizzo delle risorse finanziarie del Programma. Tali verifiche non esimeranno comunque il Concessionario dalla piena ed esclusiva responsabilità della regolare e perfetta esecuzione dei lavori.
2. Il Concedente rimane espressamente estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi, in dipendenza della realizzazione delle opere (lavori, forniture, danni, ecc.). Le eventuali verifiche, di cui al presente articolo, riguardano i rapporti intercorrenti con il Concessionario. Restano escluse dalla responsabilità del Concessionario le somme conseguenti procedure di risoluzione di contenzioso, assunte alla responsabilità del Concedente a seguito dell'esito di procedure di arbitrato o contenzioso civile.

3. Le verifiche di primo livello amministrativo-contabili, verranno effettuate sulla base della documentazione di spesa inerente l'esecuzione dei progetti finanziati. Ai termine del suddetto controllo verrà redatto apposito verbale.
4. Il Concessionario, per ottemperare ai controlli amministrativi di primo livello ed al fine di verificare la correttezza del finanziamento a valere sul programma che giustifica il diritto all'erogazione del contributo è tenuto a:

- a) Fornire i documenti tecnico-amministrativi richiesti dal Responsabile di Linea;
- b) Conservare la documentazione originale di spesa per un periodo di 3 anni a decorrere dalla data di quietanza dell'ultimo titolo di spesa relativo all'intervento in oggetto;
- c) Assicurare una contabilità separata o un'apposita codifica che consenta di individuare chiaramente le spese relative all'intervento finanziato;
- d) Rendere disponibili o comunque trasmettere al Responsabile di Linea, qualora necessari, gli ulteriori dati utili al monitoraggio fisico, procedurale e finanziario dell'intervento;
- e) Accettare e favorire lo svolgimento di tutti i controlli disposti dalla Regione e/o da eventuali organismi competenti, anche mediante ispezioni e sopralluoghi.

6. Al termine della verifica amministrativo-contabile verranno effettuati, verifiche in loco su base campionaria al fine di analizzare la conformità degli elementi fisici e tecnici della spesa alla normativa nazionale, nonché al Programma. Al termine di ogni controllo verrà redatto apposito verbale.



7. In sede di controlli di primo livello in loco, il Concessionario è tenuto a:
- Conservare e fornire, quando richiesti, tutti i documenti amministrativo-contabili in originale compreso i giustificativi di spesa;
 - Dimostrare l'esistenza di una contabilità separata presso la sede del Concessionario;
 - Giustificare il corretto avanzamento, ovvero completamento, dell'opera oggetto del cofinanziamento;
 - Certificare la conformità dell'opera oggetto del cofinanziamento con quanto previsto dalla normativa nazionale, dal Programma, dalla procedura di selezione dei progetti, nonché dall'atto di concessione stipulato.
8. In aggiunta ai controlli previsti dalla Regione, il CIFE, con Deliberazione n.26/2016 (in corso di pubblicazione) può prevedere ulteriori verifiche di secondo livello.
9. Il Concessionario è obbligato a collaborare e a rendere disponibili dati, documenti e accesso alle opere.
10. Sono fatte salve le ulteriori e specifiche disposizioni impartite in materia dal Dipartimento per le Politiche di Coesione.

Art. 11 Estraneità del Concedente dai contratti

1. Il Concedente rimane del tutto estraneo ai contratti conclusi a qualunque titolo tra il Concessionario e terzi in relazione al presente Atto di concessione. Il Concessionario, con il presente Atto di concessione, esonera da ogni responsabilità il Concedente per qualunque controversia che dovesse insorgere con i terzi nell'interpretazione, validità ed esecuzione dei contratti di cui sopra.

2. Il Concedente è, inoltre, fin d'ora sollevato da ogni responsabilità verso terzi compreso il Concessionario per inosservanza della vigente normativa in tema di antinfortunistica, di igiene, di tutela ambientale, di tutela della salute negli ambienti di lavoro, prevenzione incendi compresa l'attuazione delle prescrizioni tecniche, antinfortunistiche e previdenziali relative alla corretta esecuzione e gestione degli interventi.

Art. 12 Divieto di sub committenza

E' fatto divieto alla stazione appaltante di sub committenza totale o parziale, di attività connesse alla realizzazione del progetto, salvo le deroghe sul subappalto consentite dalle modalità di attuazione previste dalla normativa vigente, che comunque dovranno essere preventivamente autorizzate ed indicate nel progetto presentato (163/2006 art. 118). Tale disposizione andrà espressamente riportata negli atti di gara e nei conseguenti contratti.

Art. 13 Revoca, rinuncia ai finanziamenti, sanzioni, premialità

1. Il Concedente si riserva, con atto di autotutela sanzionatoria nelle forme di legge sulla scorta delle disposizioni ministeriali, la facoltà di revocare i finanziamenti concessi al Concessionario nei seguenti casi:
 - a) Grave violazione della normativa inerente la gestione di una o più attività oggetto del presente Atto di concessione;
 - b) Variazioni che configurino una sostanziale alterazione dei contenuti del progetto originario rispetto ai criteri di ammissibilità definiti.
2. Il termine ultimo per l'assunzione dell'Obbligazione Giuridicamente Vincolante da parte della stazione appaltante è fissato, come previsto dalla Delibera CIPF n.26/2016 al 31.12.2019, Fermo restando il termine del 31 dicembre 2019 per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, qualora l'esito delle verifiche portasse ad accertare che il mancato rispetto degli obiettivi procedurali e di spesa si discosta per più del 25% rispetto alle previsioni, sono finanziati gli interventi in fase di progettazione che presentano un ritardo; per gli interventi in fase di realizzazione, la sanzione è rappresentata dall'ammontare delle risorse in economia, comunque per un importo non inferiore al 10% del valore dell'intervento.

3. Qualora, per effetto dei predetti atti, il Concedente debba restituire parte o tutto il finanziamento eventualmente già erogato, lo stesso Concedente intima al Concessionario di restituire quanto dovuto, oltre agli interessi prescritti, entro 30 giorni dall'intimazione. Decorso inutilmente il termine, si dà luogo al procedimento di recupero forzoso. Rimane salva la possibilità del Concessionario di rinunciare al finanziamento prima che siano avviate le attività relative all'esecuzione dei lavori.
5. Il Concedente si riserva di applicare specifiche sanzioni in caso di ritardi, anche solo di un giorno, nell'esecuzione dei lavori o dei compiti spettanti al concessionario, così come definiti nella presente convenzione. Dette sanzioni vengono applicate anche in caso di gravi inadempienze. In base alla gravità del ritardo o dell'inadempienza il Concedente, a sua discrezione e con apposito atto, non assegnerà più, per almeno il periodo della durata della Legislatura Regionale in corso e quella successiva, fondi di pubblici o altre tipologie di finanziamento al concessionario inadempiente.
6. Il Concedente, una volta rilevata la responsabilità nel ritardo o inadempienza, procederà ad effettuare comunicazione pubblica ai cittadini Abruzzesi, anche mediante l'utilizzo di spazi digitali e materiali, con la quale si evidenzierà l'inadempienza o ritardo ed i relativi responsabili.

7. L'inadempienza o ritardo, inoltre, sarà motivo di menzione all'interno del fascicolo personale del Responsabile Unico del Procedimento individuato dal Concessionario, assumendo rilievo per eventuali/futuri incarichi conferiti dalle pubbliche amministrazioni e, ove applicabile, motivo ostativo al raggiungimento degli obiettivi/risultato con conseguente impossibilità di ricevere premi retributivi o altre spettanze accessorie ad esse collegate. In tal senso sarà compito del Concessionario provvedere affinché l'inadempienza o ritardo trovino sanzione nei confronti del Responsabile Unico del Procedimento incaricato dal Concessionario.
8. Il Concedente si riserva, con proprio atto, di applicare specifiche premialità al Concessionario che risulti totalmente adempiente alle disposizioni della presente convenzione nonché al rispetto del cronoprogramma definito per l'opera/intervento oggetto di realizzazione. Tali premialità riguarderanno la possibilità di essere valorizzate nelle future assegnazioni di economie di gara oltre alla possibilità di partecipare a successive ripartizioni di risorse, nel rispetto delle disposizioni statali impartite in materia.





Art. 14 Rivalisa

1. Le parti si danno reciprocamente atto che l'esecuzione dei progetti in oggetto in tempi certi rappresenta un motivo essenziale della presente Concessione. A tali fini, le tempistiche indicate nel cronoprogramma di cui all'art.5 sono assunte come riferimento primario per l'eventuale applicazione, nei confronti della Regione Abruzzo, delle misure sanzionatorie, fino al de-finanziamento del Progetto, previste dalla Delibrazione CIFE n.26/2016.
2. L'esercizio della facoltà di rivalisa è riservata alla Giunta regionale, nei confronti dei soggetti attuatori e o dei terzi incaricati della realizzazione dell'opera, delle suddette sanzioni inflitte dal Ministero a causa di accertate inadempienze delle tempistiche inerenti i crono programmi dei Progetti fino alla misura massima del def-inanziamento del Progetto.
3. Tali indicazioni dovranno essere necessariamente riportate nei bandi di gara e/o nei contratti con i soggetti aggiudicatari.
4. Qualora il ritardo nell'esecuzione dell'opera determini sanzioni o revoche parziali o totali del finanziamento, il Concessionario è tenuto a restituire le somme già erogate nell'arco di 30 gg. a far data dalla richiesta da parte del Concedente, ovvero, dall'atto di sanzione o penalità determinato dal CIFE per la restituzione delle somme.

Art. 15 Poteri sostitutivi

Fatto salvo quanto previsto nel precedente articolo, in caso di inadempimento delle clausole contrattuali, ovvero in caso di mancato rispetto dei tempi previsti per le diverse fasi di esecuzione dell'opera, il Concedente si riserva la facoltà di nominare un commissario ad acta per l'adempimento dell'obbligo previsto al fine di assicurare la prosecuzione dell'intervento. I termini di realizzazione delle diverse fasi relative all'esecuzione dell'opera, possono essere prorogati una volta sola su istanza debitamente motivata del Concessionario. I costi del Commissario ad acta sono a carico del Concessionario inadempiente.

Art. 16 Sospensione cautelativa dell'erogazione del finanziamento

1. Il Concedente può sospendere l'erogazione del finanziamento al Concessionario, ai sensi dell'art.21 quater, comma 2, e dell'art.7, comma 2, della legge n. 241/90 e s.m.i. qualora, nei confronti del Concessionario, emergano gravi indizi di irregolarità, riguardanti l'attività oggetto del presente Atto di concessione.
2. Il Concedente, si riserva la potestà di disporre la sospensione cautelativa dell'erogazione del finanziamento (rata intermedia o saldo) in relazione alla specifica attività, fino a completo accertamento del venir meno delle predette irregolarità. La sospensione è disposta con atto motivato del Concedente e comunicato all'interessato.

Art. 17 Clausola di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Atto si richiamano le norme del Codice Civile, in quanto applicabili, le disposizioni impartite dal CIFE e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dalla presidenza del consiglio dei Ministri-Dipartimento per le Politiche di Coesione. Il presente atto disciplina i rapporti fra Concedente e Concessionario. Inoltre, rimane distinto dai contratti che il Concessionario concluderà con terzi, verso i quali la Regione Abruzzo, per il tramite dei propri servizi regionali, non assume qualsivoglia obbligo e responsabilità.



2. L'importo previsto della concessione non costituisce titolo, a favore del Concessionario, a percepire la relativa erogazione, se risultino violate per qualche verso le pattuizioni di cui al presente Atto di concessione.

3. Ove l'intervento inserito nel "PATTO PER IL SUD - Regione Abruzzo" preveda al suo interno sub interventi già individuati dalla competente struttura regionale secondo le linee guida contenute nel Patto per il Sud siglato tra il Presidente del Consiglio ed il Presidente della Giunta Regionale Abruzzo, in particolare rispetto al Servizio Idrico Integrato, Dissesto del Suolo e Ambiente, Turismo, il Dipartimento competente provvede direttamente a redigere con il concessionario individuato nel presente atto, sub-convenzioni per ogni singolo intervento. Le sub-convenzioni devono prevedere le stesse disposizioni contenute nella concessione originale. In tal caso il Concessionario può comunicare, nella sub-concessione, un soggetto esecutore dell'opera/intervento diverso e renderlo obbligatoriamente partecipe nella sottoscrizione della sub-concessione.

Art. 18 Codice di comportamento

Il Concessionario è tenuto al rispetto del Codice di Comportamento ai sensi della DGR n. 72 del 10/02/2014 disponibile sul sito della Regione Abruzzo.

Art. 19 Informativa e trattamento dei dati personali

1. Ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. n. 196/03, le parti dichiarano di essere state informate circa l'utilizzo dei dati personali, che verrà effettuato nell'ambito dei trattamenti automatizzati o cartacei di dati ai fini dell'esecuzione del presente atto. Le parti dichiarano, altresì, che i dati forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da ogni e qualsivoglia responsabilità per eventuali errori materiali derivanti da un'inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei di detti dati. Ai sensi del D.lgs. n. 196/03 il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed al rispetto delle norme di sicurezza e in particolare dei principi di cui all'art. 1 del Codice.
2. Sottoscrivendo il seguente contratto, le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dall'art. 10 della richiamata normativa e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dall'art. 13 del D.lgs. n. 196/03.

Art. 20 Comunicazione

Le Parti si impegnano al rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità delle operazioni finanziate dal PATTO PER IL SUD di cui alla DGR n.402/2016 e alla Deliberazione CIPE n. 26/2016.



Art. 21 Foro competente

Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra il Concedente ed il Beneficiario dovranno essere sottoposte a preventivo tentativo di risoluzione amministrativa. A tal uopo il Beneficiario, qualora abbia interessi da far valere, notificherà motivata domanda di risoluzione amministrativa al Dipartimento della Giunta Regionale competente in materia - tramite il Responsabile della Linea d'Azione - la quale provvederà ad adempiere entro il termine di 120 giorni dalla ricezione della notifica. Il Concessionario non potrà di conseguenza adire l'Autorità Giudiziaria prima che il Concedente abbia emesso la decisione amministrativa o prima che sia decorso inutilmente il termine per provvedersi. Qualora il tentativo di risoluzione amministrativa dovesse risultare vano, le parti convengono che le controversie saranno risolte mediante l'utilizzo dell'iter civilistico, dando atto che il Foro competente sarà quello di PESCARA/L'AQUILA (dipartimento regionale coinvolto così come individuato dalla DGR n. 693 del 05/11/2016)

Art. 22 Sostituzioni Clausole e disposizioni finali


1. Le pattizioni di seguito riportate sono tra loro inscindibili e collegate con le determinazioni degli atti espressamente richiamati. Non è ammessa alcuna modifica unilaterale alle pattizioni contenute nel presente Atto di concessione se non tramite ulteriori stipulazioni scritte, da sottoscrivere tra le parti, fatto salvo quanto di seguito specificato.
2. I Contenuti della presente convenzione, laddove difformi dalle disposizioni della Deliberazione Cipe n. 26 del 10 Agosto 2016 (in corso di pubblicazione, in particolare in merito alle regole procedurali, criteri di ammissibilità, modalità di monitoraggio, modalità di riprogrammazione, casi di revoca e le modalità di trasferimento) saranno oggetto di automatica disapplicazione e sostituite con le disposizioni C/PE dettate con la Deliberazione suddetta.
3. Le parti si riservano di sottoscrivere, con separato atto, eventuali modifiche alla presente concessione.
4. Le direzioni regionali, al fine di ottimizzare l'esecutività della presente convenzione possono, ove si renda necessario, apportare, d'intesa con il Concessionario e previo consenso scritto del Presidente della Giunta Regionale, le dovute modifiche con nuova sottoscrizione diretta dell'atto modificato secondo le necessità rilevate a migliorare l'attuazione dell'intervento;

Art. 23 Allegati

Costituiscono allegati del presente Atto di Concessione, i documenti di seguito elencati:

- a) **Allegato A** (Schema Progetto come da format Regionale)
- b) **Allegato B** (Dichiarazione del Livello progettuale dell'opera rilasciata dal concessionario)

Il presente atto viene letto, approvato specificamente articolo per articolo e sottoscritto dalle parti in firma digitale. Pescara, li 10/11/2016

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE	Segretario Regionale del MIBACT per l'Abruzzo Arch. Stefano Gizzi
Dott. Luciano D'Alfonso	



Area Territoriale: REGIONE ABRUZZO

Clausole espressamente accettate ai sensi dell'art. 1341 del c.c.: artt. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22.

Firmato Digitalmente

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE	IL SOGGETTO ATTUATORE
Dott. Luciano D'Alfonso	Segretario Regionale del MiBACT per l'Abruzzo Arch. Stefano Gizzi